

# **Accordo per la Bilateralità del Terziario e del Turismo in Emilia Romagna**

*22 settembre 2015*



**[www.ebter.it](http://www.ebter.it)  
[ebter@ebter.it](mailto:ebter@ebter.it)**

Recapiti:



Ente Bilaterale Territoriale dell'Emilia Romagna

Via Don Giuseppe Bedetti 26 – 40129 Bologna  
051.6380311 – [ebter@ebter.it](mailto:ebter@ebter.it)

Comitato Esecutivo:

Presidente	MARIO ANTONIO FORTE
Vice Presidente	GIACOMO RAISI
Componente	STEFANO FRANZONI
Componente	DAVIDE GUARINI
Componente	FABIO ANGELINI
Componente	DAVIDE RICCI

## ACCORDO PER LA BILATERALITA' DEL TERZIARIO E DEL TURISMO IN EMILIA ROMAGNA

Il giorno 22.09.2015 presso Confesercenti Emilia Romagna si sono incontrati:

- CONFESERCENTI Emilia Romagna, rappresentata da Roberto Manzoni, Stefano Bollettinari, Marco Pasi e Giacomo Raisi
- FILCAMS-CGIL Emilia Romagna, rappresentata da Veronica Tagliati, Paolo Montalti e Mario Forte
- FISASCAT-CISL Emilia Romagna, rappresentata da Davide Guarini e Malgara Cappelli
- UILTuCS Bologna ed Emilia Romagna, rappresentata da Stefano Franzoni e Aldo Giammella

### Premessa

Dopo molti anni dalla costituzione dell'Ente Bilaterale Territoriale dell'Emilia Romagna (E.B.T. - E.R.), le Parti costituenti hanno ritenuto utile procedere ad un'approfondita analisi dell'esperienza sin qui realizzata, al fine di attualizzarne i contenuti. Infatti, l'evoluzione legislativa e contrattuale, nonché il profondo mutamento del quadro economico e delle condizioni nei settori del Terziario e del Turismo, determinano la necessità di verificare l'adeguatezza delle prestazioni offerte alla luce delle problematiche e dei bisogni oggi individuati, in relazione con le risorse disponibili e nel rispetto dei principi di corretta e prudente gestione economica e finanziaria.

Le Parti condividono l'obiettivo di valorizzare e rafforzare la funzione del sistema bilaterale con la finalità dell'allargamento della base associativa dell'Ente stesso, anche attraverso la qualificazione ed il miglioramento delle prestazioni e dei servizi offerti.

La bilateralità ha come fonte istitutiva i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del terziario e del turismo; esplica ruoli, compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla contrattazione collettiva ai diversi livelli. Si conferma pertanto la distinzione tra i ruoli delle Parti Sociali e gli organismi del sistema bilaterale.

Fermo restando quanto previsto dai CCNL e da intese a livello nazionale in materia, nonché dallo Statuto di E.B.T. - E.R., le Parti confermano che l'impostazione per il funzionamento dell'Ente Bilaterale nonché le prestazioni erogabili devono essere oggetto di accordo tra Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs dell'Emilia Romagna o, nei casi e con le modalità previste dal presente accordo, a livello territoriale.

Le Parti condividono che, nella gestione organizzativa ed amministrativa dell'Ente Bilaterale, siano assicurati obiettivi di efficienza, trasparenza ed economicità affinché le risorse derivanti dalla contribuzione delle imprese, dei lavoratori e delle lavoratrici siano prevalentemente destinate alla prestazione di servizi e sussidi a loro favore.

### Parte Prima- Struttura di funzionamento

Per la realizzazione delle finalità indicate in premessa è necessario dotare E.B.T. - E.R. di una struttura organizzativa ed amministrativa a livello centrale affinché:

- a) Predisponga una banca dati delle Aziende e dei Lavoratori aderenti, fruibile



1

anche dai CST per competenza, suddivisa a livello territoriale e settoriale, evidenziando la modalità di versamento (b/b territoriale o nazionale F24);

b) Verifichi il corretto versamento dei contributi previsti, anche in raccordo con gli Enti Bilaterali nazionali, effettuati dalle imprese che operano a mezzo mod. F24 e dalle imprese multi localizzate che versano agli EBN presso cui viene accantonata la relativa quota FSR;

c) Gestisca l'attività amministrativa e contabile;

d) Coordini l'attività di presentazione, disbrigo e liquidazione delle pratiche relative alle prestazioni erogate in tempi celeri e con modalità comuni prestabilite a valere per ogni territorio della Regione, al fine di garantire la tempestività delle procedure;

e) Curi la promozione delle attività di E.B.T.- E.R., anche in coordinamento con i Centri di Servizio Territoriale;

f) Gestisca - in termini funzionali ed organizzativi - le specifiche iniziative approvate dal Comitato Esecutivo;

g) Svolga la funzione di Segreteria di E.B.T. - E.R.

Entro il 30.11.2015 sarà definito da E.B.T. - E.R. uno specifico progetto attuativo, con l'individuazione delle risorse umane dedicate, della modalità del rapporto di lavoro, della strumentazione necessaria e del preventivo di spesa, da sottoporre alle Parti Sociali costituenti l'Ente.

Le Parti, nel confermare l'impostazione a suo tempo assunta a favore dell'articolazione funzionale di E.B.T. - E.R. a livello territoriale, ritengono che tale obiettivo debba essere perseguito:

- valorizzando i Centri di Servizio Territoriale già operanti con livello adeguato in termini di operatività ed attività svolte: in questo caso sarà possibile valutare iniziative e progetti condivisi dalle Parti costituenti a livello regionale, volti ad ulteriormente rafforzare la funzionalità e/o integrare le prestazioni sulla base di specifiche esigenze del territorio e/o settoriali.

- supportando i Centri di Servizio Territoriale, congiuntamente ritenuti carenti sotto i suddetti profili; le Parti costituenti a livello regionale potranno predisporre e proporre a E.B.T. - E.R. progetti mirati al superamento delle difficoltà riscontrate, con l'obiettivo di pervenire, in tempi definiti, al livello adeguato.

Le Parti ritengono che in ogni territorio debba essere garantito l'effettivo svolgimento delle seguenti attività:

- periodiche riunioni del CST, indicativamente a cadenza mensile e comunque almeno trimestrale;

- gestione delle materie assegnate alla bilateralità dai CCNL e da accordi regionali e/o territoriali;

- prestazioni e servizi previsti dal presente accordo;


- organizzare le funzioni demandate al territorio in materia di Dlgs 81/08;

- informazione ed assistenza in materia di Previdenza Complementare ed Assistenza Sanitaria Integrativa, Sostegno al Reddito e Welfare contrattuale.

Ai Centri di Servizio Territoriali, per lo svolgimento delle attività, verrà annualmente attribuito uno stanziamento delle risorse in proporzione alla provenienza territoriale della contribuzione.

Nel ribadire l'impegno al contenimento dei costi di struttura regionale e territoriale, le Parti stabiliscono quanto segue (Allegato 4):

1. il costo per la struttura regionale e l'attività statutaria degli organismi non dovrà superare il 18% delle risorse per attività e gestione;



In particolare:

- a) Per la partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo pari all'importo stabilito dal Regolamento di E.B.T. - E.R.;
  - b) Per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo pari all'importo stabilito dal Regolamento di E.B.T. - E.R.;
2. Il costo dei C.S.T. per la struttura funzionale allo svolgimento dell'attività assegnata, nonché dell'attività delle Commissioni non potrà superare 8% delle risorse per attività e gestione;

In particolare:

- a) Per la partecipazione alle riunioni del Centro di Servizio Territoriale, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo pari all'importo stabilito dal Regolamento di E.B.T. - E.R.
  - b) Per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni istituite presso il Centro di Servizio Territoriale, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo pari all'importo stabilito dal Regolamento di E.B.T. - E.R.
3. Il costo per i Centri di Servizio Territoriali per l'attività in materia di sicurezza sul lavoro è disciplinato da accordo specifico (Allegato n. 3); qualora ricorrano le condizioni ivi previste, le risorse saranno imputate a specifico capitolo di spesa del Rendiconto Economico di E.B.T.- E.R. (Fondo Salute e Sicurezza) e non considerate utili ai fini dei limiti del presente capitolo.
4. Le riunioni ai vari livelli vanno convocate per tempo, in esse vanno rilevate le presenze, verbalizzati gli argomenti trattati, le decisioni prese e espressamente identificati i costi con relative modalità di assolvimento.


## Parte Seconda - Prestazioni e servizi ai soci

Le Parti condividono il principio che le prestazioni ed i servizi di E.B.T. - E.R. devono rispondere in modo efficace e concreto ai bisogni ed alle esigenze dei soci, secondo criteri di omogeneità sul territorio regionale e tenendo conto delle specificità locali e/o settoriali. A tal fine, le Parti hanno convenuto sulla necessità di adeguare i contenuti degli Accordi 30.11.2001, 20.11.2008, 14.05.2009 e 5.11.2009 e sono pervenute alla stipula di una nuova intesa (Allegati n. 1 e 2) sulla base dei seguenti indirizzi:

- a) Interventi in materia di "sostegno al reddito" intendendosi per tali l'erogazione di sussidi economici
  - integrativi di prestazioni pubbliche;
  - rivolti a soggetti privi dei requisiti per accedere alle prestazioni pubbliche;
  - rivolti a soggetti per i quali la vigente legislazione non prevede prestazioni pubbliche
- b) Interventi in materia di "welfare contrattuale": si tratta di contributi economici per migliorare la condizione ovvero per alleviare particolari situazioni relative alla vita dei lavoratori e delle lavoratrici.

Le prestazioni di cui ai punti a) e b) sono finanziate con appositi e distinti stanziamenti accantonati da E.B.T.-E.R. in specifico fondo, per un valore complessivo non superiore al 30% delle quote associative incassate annualmente al netto della contribuzione dovuta all'Ente Bilaterale Nazionale.

In sede di Comitato Esecutivo saranno annualmente stabiliti gli importi dei capitoli di spesa a) e b), tenendo conto dell'andamento delle richieste pervenute; le risorse

 3

saranno quindi attribuite di anno in anno ad ogni singolo Centro di Servizio Territoriale in misura proporzionale alla contribuzione ivi proveniente. Ogni CST annualmente potrà ripartire all'interno dei capitoli di spesa a) e b) gli stanziamenti per le singole prestazioni.

c) Progetti e/o iniziative promossi/e dalle Parti sociali costituenti l'Ente, e dalle medesime condivisi, potranno essere finanziati nel limite massimo del 15% delle risorse per attività e gestione. Inoltre, sempre a cura delle Parti costituenti l'Ente, potranno definirsi accordi per la compartecipazione alla spesa di progetti tesi ad ampliare/consolidare la base occupazionale, migliorare le condizioni di lavoro e per la sicurezza sul lavoro; tali iniziative sono finanziate per un valore complessivo pari al 14% delle risorse per attività e gestione e, comunque, non superiore a € 60.000 annuo.

d) Interventi di informazione, divulgazione e supporto dei sistemi bilaterali in materia di previdenza e assistenza sanitaria integrative.

Tutte le prestazioni sono erogate secondo modalità e condizioni stabilite nel regolamento (Allegato n. 5) redatto ed approvato dal Comitato Esecutivo; inoltre il Comitato Esecutivo delibera in merito alla validazione delle prestazioni richieste dai Centri di Servizio Territoriali.

E' facoltà delle Parti Sociali a livello territoriale, nei limiti delle risorse attribuite al CST proporre alle parti sociali regionali ulteriori prestazioni che, in coerenza con l'impostazione qui definita, rispondano a specifiche esigenze locali e/o settoriali.

Le Parti convengono che le prestazioni di cui al presente accordo sono riconosciute a tutti i gli aderenti ad E.B.T. - E.R. operanti nella Regione Emilia Romagna.

#### *Dichiarazione Congiunta*

Con riferimento alle imprese multi-localizzate ed alle condizioni di accesso previste per le prestazioni di sostegno al reddito dal Regolamento Ente Bilaterale Nazionale Turismo, le Parti ritengono necessario avviare un confronto a livello nazionale per individuare soluzioni che consentano il riconoscimento delle prestazioni definite nel presente accordo anche ai lavoratori delle predette aziende.

#### **Parte Terza - Salute Sicurezza e sul lavoro**

Le Parti considerano la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro una priorità da perseguire attraverso:


1. Formazione dei lavoratori e delle lavoratrici e dei loro rappresentanti, in coerenza con il DLgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e l'Accordo Stato-Regioni secondo progetti condivisi con le OO.SS. e realizzati da Enti formativi accreditati presso E.B.T. - E.R.

Il contributo a carico di E.B.T. - E.R. non potrà superare il 50% del costo effettivamente sostenuto dall'azienda.

2. Promozione della costituzione degli Organismi Paritetici Territoriali come previsto dal Dlgs.81/2008 e s.m.

In tale contesto, la designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sia in azienda che a livello territoriale costituisce un elemento imprescindibile.

• Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs Emilia Romagna sono pertanto impegnate a



4

promuovere la puntuale nomina dei RLST da parte delle rispettive strutture territoriali nonché la loro attività secondo criteri uniformi per l'intero ambito regionale.

• Confesercenti Emilia Romagna è parimenti impegnata, unitamente alle rispettive strutture territoriali, a favorire l'agibilità:

1. per attività di informazione ai lavoratori ed alle lavoratrici sulle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
2. per l'elezione del RLSA, secondo quanto previsto dal DLgs. 81/08 e dagli Accordi Interconfederali;
3. per l'esercizio della funzione del RLST, secondo quanto previsto dal DLgs. 81/08, dagli Accordi Interconfederali e nell'Accordo del 22.09.2015 (Allegato n. 3)

Le Parti confermano quale quota utile al funzionamento degli Organismi Paritetici Territoriali ed alle attività dei RLST la contribuzione specificatamente prevista a carico delle imprese nella misura già stabilita dall'Accordo 27.03.1997 e confermata dall'Accordo del 22.09.2015 (Allegato n. 3);

Tali contributi saranno incassati da EBTER e assegnati ai singoli OPT secondo le percentuali del 10% per l'attività di Formazione e funzionamento OPT; per il 90% per l'attività dei RLST secondo il criterio di pariteticità.

I predetti contributi (come definiti nell'accordo 27/03/1997) affluiscono con le stesse modalità previste per le quote relative ad E.B.T. - E.R. ma verranno contabilizzati in modo distinto quale Fondo Salute e Sicurezza.

Al fine di monitorare quanto sopra convenuto, è costituita una Commissione Paritetica Regionale Salute e Sicurezza, formata da 3 rappresentanti di Confesercenti Emilia Romagna ed 1 rappresentante ciascuno per Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil Emilia Romagna.

La Commissione Paritetica regionale verificherà che in tutti i territori della Regione venga garantita l'effettiva attività dei RLST, in particolare:

- raccolta ed elaborazione dati relativi alle aziende aderenti al sistema (OPT)
- raccolta designazioni RLSA;(OPT)
- visite nei luoghi di lavoro e verifica DVR;(RLST)
- iniziative con Enti preposti (OPT)
- collaborazione con centri formativi e documentali. (OPT)

I costi della Commissione sono imputati al capitolo di costo per la struttura regionale e l'attività statutaria degli organismi.

#### **Parte Quarta - Formazione**

Le Parti considerano la formazione professionale e trasversale dei lavoratori e delle lavoratrici un elemento importante per rispondere in modo adeguato alle crescenti esigenze di qualità ed efficienza nelle attività del Terziario e del Turismo, nonché per elevare il livello di competenza complessivo.

Si afferma in tale ottica, il ricorso prioritario, ove praticabile, alle risorse del Fondo Interprofessionale condividendo con i soggetti presentatori la predisposizione periodica di appositi progetti aziendali, settoriali o territoriali.

Fermo restando la titolarità dei singoli CST, nell'ambito delle risorse di loro competenza, nella programmazione di attività formative, EBTER, con risorse non di competenza dei CST, potrà deliberare progetti a valenza regionale per alcune materie e/o specifiche iniziative, anche previa rilevazione e verifica dei fabbisogni formativi. A tal fine annualmente potranno essere convocati appositi incontri dalle Parti Sociali con i responsabili degli Enti formativi accreditati presso E.B.T. - E.R. per analizzare la situazione e formulare le proposte.



5

## Parte Quinta – Comunicazione

Le Parti condividono l'esigenza di migliorare il livello di conoscenza del ruolo e delle finalità di E.B.T. – E.R., nonché delle prestazioni e delle attività svolte. Ciò è ulteriormente motivato dai contenuti della presente intesa che rappresentano uno sforzo organizzativo ed economico importante atto a rispondere in modo adeguato alle esigenze degli aderenti.

Per questo, il Comitato Esecutivo elaborerà ed aggiornerà periodicamente uno specifico progetto comunicativo rivolto all'intero territorio regionale, mediante:

- incontri/seminari divulgativi con i componenti dei Centri di Servizio Territoriale e/o i rappresentanti locali delle Organizzazioni costituenti;
- incontri seminariali con i consulenti del lavoro;
- aggiornamento impostazione sito web;
- campagne pubblicitarie;
- informativa nei luoghi di lavoro, anche abbinando documentazione al cedolino paga dei lavoratori.
- Informativa nelle sedi territoriali e regionali delle organizzazioni sindacali e datoriali

## Parte Sesta – Disposizioni finali

Il presente accordo entra in vigore il 1.11.2015. A fronte di disposizioni legislative o derivanti da intese a livello nazionale inerenti finalità e/o funzionamento dell'Ente Bilaterale, le Parti convengono di incontrarsi tempestivamente per adeguare i contenuti del presente accordo e degli accordi allegati.

Inoltre le Parti avvieranno un confronto specifico in ordine alle prestazioni rivolte ai lavoratori stagionali.

*[Handwritten signatures in blue ink:]*  
François  
Rami  
Paulo Horta  
M. Ferrero  
Guarini Orsola  
Maffei  
Roberto Valentini



(Allegato 1)

## ACCORDO REGIONALE PER IL RIORDINO DEL SOSTEGNO AL REDDITO NEL TERZIARIO E NEL TURISMO

Il giorno 22.09.2015 presso Confesercenti Emilia Romagna si sono incontrati:

- CONFESERCENTI Emilia Romagna, rappresentata da Roberto Manzoni, Stefano Bollettinari, Marco Pasi e Giacomo Raisi
- FILCAMS-CGIL Emilia Romagna, rappresentata da Veronica Tagliati, Paolo Montalti e Mario Forte
- FISASCAT-CISL Emilia Romagna, rappresentata da Davide Guarini e Malgara Cappelli
- UILTuCS Bologna ed Emilia Romagna, rappresentata da Stefano Franzoni e Aldo Giammella

Premesso che

- Nel tempo le Parti hanno sottoscritto accordi che prevedono forme di sostegno al reddito a carico di E.B.T. - E.R.;
- L'attuale persistente stato di crisi impone l'adozione di ogni soluzione utile a salvaguardare i livelli occupazionali, ricorrendo in via prioritaria ad ammortizzatori sociali di tipo conservativo privilegiando fra gli stessi il Contratto di Solidarietà;
- l'evoluzione legislativa è caratterizzata dalla tendenza alla riduzione dell'intervento pubblico, con il conseguente rischio di esposizione per un maggior numero di persone, anche in età avanzata, ad un consistente disagio economico.
- in tale contesto, la bilateralità può rappresentare sia un valido sostegno al reddito dei lavoratori sia uno strumento per favorirne la ricollocazione nel settore anche attraverso azioni di adeguamento della professionalità.

### 1. Interventi per il mantenimento occupazionale.

**1.1** A seguito della sottoscrizione di un contratto di solidarietà (ai sensi dell'art.5 comma 5 della legge 236/93 e successive modifiche o integrazioni), in cui si preveda:

- che l'Azienda devolva il contributo ministeriale - ad essa destinato - ai lavoratori;
- che si impegni a non utilizzare nel periodo di applicazione dell'accordo lavoro somministrato;

E.B.T. - E.R. previo parere favorevole del Centro di Servizio Territoriale, riconoscerà ai lavoratori dipendenti, coinvolti nel predetto contratto di solidarietà, tramite l'Azienda, un contributo orario pari al 25% della normale retribuzione (ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa.

Tale importo sarà anticipato mensilmente dall'azienda ai lavoratori e sarà riconosciuto per un numero massimo di 1040 ore procapite (riproporzionate per i part time) nell'arco di 24 mesi.

L'Azienda che intenda accedere a tale intervento, comunicherà alle Organizzazioni Sindacali territoriali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, anche per il tramite della propria Associazione Datoriale, lo stato di crisi e la necessità di sottoscrivere un contratto di solidarietà. Allegati alla suddetta comunicazione o nel corso del primo incontro l'azienda fornirà i dati dell'organico (con specifica riferita all'impiego di lavoro



intermittente) e dell'eventuale utilizzo di ore straordinarie, supplementari del semestre precedente, delle ferie e permessi residui e dichiarazione di non utilizzo di manodopera somministrata.

L'accordo sottoscritto sarà trasmesso, tramite il Centro di Servizio Territoriale, ad E.B.T. - E.R.

**1.2** Nelle aziende con un solo dipendente a cui non è applicabile il Contratto di Solidarietà, con accordo sindacale aziendale si potrà prevedere la riduzione dell'orario di lavoro; in tal caso E.B.T. - E.R. interverrà con un contributo pari al 50% della normale retribuzione (ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa.

Tale importo sarà anticipato mensilmente dall'azienda ai lavoratori e sarà riconosciuto fino ad un massimo di 520 ore procapite (riproporzionate per i part time) fino a 12 mesi.

Nei periodi di riduzione dell'orario di lavoro maturano in misura intera a carico dell'Azienda i ratei di 13ma e 14ma mensilità che verranno corrisposti alle naturali scadenze.

### **Norma transitoria**

Considerata l'attuale situazione, che non vede più il contributo da parte del Ministero ai contratti di solidarietà, stipulati ai sensi dell'art. 5 comma 5 della L. 236/93, le parti concordano nell'applicare a titolo sperimentale, un intervento di EBTER.

A fronte di accordi sindacali aziendali di riduzione dell'orario di lavoro, in misura non superiore al 25% (applicabile anche al PT purché determini una prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore settimanali), nelle aziende che si impegnino a non realizzare riduzioni d'organico e a non accedere a prestazioni di lavoro somministrato, E.B.T. - E.R., previo parere favorevole del CST, erogherà un contributo economico al lavoratore pari al 25% della normale retribuzione (ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010) e loro successive modifiche e/o integrazioni lorda persa nei limiti dei fondi a tal fine destinati.

Tale importo sarà anticipato mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

Le richieste di contributo verranno esaminate e finanziate in ordine cronologico di presentazione e non daranno in ogni caso diritto al ricevimento delle somme previste che vengono messe a disposizione del fondo a insindacabile giudizio delle parti stesse.

L'intervento di cui al presente paragrafo è sostitutivo di quanto indicato al punto 1.1.

Entro la fine del 2015 e comunque nel caso di esaurimento delle risorse, le parti concordano nel rivedersi per esaminare gli esiti della sperimentazione ed eventualmente deciderne il proseguimento.

Considerato che quanto sopra definito è finalizzato a garantire maggiore protezione ai lavoratori cui il sistema degli ammortizzatori sociali offre minori prestazioni, tenuto conto della imminente emanazione di provvedimenti governativi in merito, le Parti convengono di procedere entro dicembre 2015 ad una verifica di congruità dei trattamenti sopra definiti per salvaguardarne lo scopo.

### **1.3 Sospensione dell'attività lavorativa**

Si riconosce un contributo a fronte della sospensione dell'attività lavorativa conseguente ad eventi imprevisi ed eccezionali, indipendenti dalla volontà del datore di lavoro e del lavoratore, che comportano la cessazione temporanea dell'attività aziendale ricondotti a pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore. In dette occasioni, qualora sia indispensabile la sospensione dell'attività e conseguentemente della prestazione lavorativa, dovrà essere stipulato



un accordo territoriale tempestivo con le OO. SS. relativo al riconoscimento del rientro dell'evento nelle casistiche di cui sopra e che definisca la durata massima della sospensione nonché la possibilità di ricorso al contributo a carico di E.B.T. - E.R.

Detto sussidio è pari al 50% della normale retribuzione (ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa e viene riconosciuto per un periodo massimo di 60 gg. all'anno.

Tale importo sarà anticipato mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

#### **1.4 Sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a lavori pubblici**

Nel caso di impossibilità di utilizzo di ammortizzatori sociali, qualora, a causa dell'allestimento di un cantiere di opere pubbliche la cui rilevanza sia riconosciuta preventivamente dalle Parti Sociali firmatarie del presente accordo a livello territoriale, che determini la contrazione dell'attività aziendale con riflessi sulla occupazione, si possa procedere sulla base di uno specifico accordo sindacale aziendale:

1) ad una temporanea riduzione dell'orario di lavoro settimanale in misura non superiore al 50% (applicabile anche al PT purché determini una prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore settimanali) e per un massimo di 60 giorni per lavoratore, nelle aziende che si impegnino a non realizzare riduzioni d'organico e a non accedere a prestazioni di lavoro somministrato, E.B.T. - E.R., previo parere favorevole del CST, erogherà un contributo economico al lavoratore pari al 50% della normale retribuzione (ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa nei limiti dei fondi a tal fine destinati.

2) ad una sospensione dell'attività lavorativa, E.B.T. - E.R., previo parere favorevole del CST, erogherà un contributo pari al 50% della normale retribuzione (ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa per un periodo massimo di 30 giorni. I contributi di cui ai punti 1) e 2) non potranno superare l'importo complessivo di euro 800 a lavoratore.

Tale importo sarà anticipato mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

#### **2. Interventi in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, dimissioni per giusta causa e risoluzione rapporto di apprendistato**


**2.1.** Al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, privo del diritto all'indennità di mobilità, che accede alla Naspi verrà corrisposto un contributo integrativo lordo pari al 20% del trattamento Naspi percepito dal 4° al 12° mese.

L'intervento sarà riconosciuto anche in caso di dimissioni per giusta causa o di risoluzione del rapporto di apprendistato.

L'integrazione non è dovuta in tutti i casi in cui l'Inps non corrisponda il trattamento Naspi.

I suddetti importi sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge.

**2.2** Il predetto contributo sarà riconosciuto a fronte di una specifica istanza, da presentare al CST E.B.T. - E.R. tramite una delle OO.SS. firmatarie del presente accordo a cui il lavoratore abbia aderito e/o conferito mandato a verificare le possibilità del ripristino del rapporto di lavoro.



### 3. Interventi di assistenza fiscale

E.B.T. – E.R. sottoscriverà annualmente apposita convenzione con Caaf autorizzati, accreditati dalle Parti Sociali costituenti, con la quale si farà carico dei costi per la compilazione della dichiarazione dei redditi, a cui sono obbligati i lavoratori a seguito di emissione di CUD da parte di E.B.T. – E.R. per interventi di sostegno al reddito, qualora non sia stato possibile far effettuare il conguaglio al datore di lavoro quale sostituto di imposta.

### 4. Politiche attive per il lavoro – Formazione

**4.1.** Al fine di agevolare la ricollocazione lavorativa, le Parti convengono di sperimentare, attraverso E.B.T. – E.R., iniziative mirate alla formazione professionale destinata ai disoccupati di settore da non più di un anno al fine di favorire il loro aggiornamento professionale, tramite interventi formativi con modulo trasversale e specifico. Ciò accompagnato da un approccio psicologico e orientativo su come "riproporsi al lavoro".

Tale sperimentazione prenderà corso secondo le modalità definite nell'allegato A) parte integrante del presente accordo.

Le suddette iniziative rientrano nel capitolo di spesa relativo al "Sostegno al Reddito" del rendiconto economico di E.B.T. – E.R.

**4.2.** I lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o dimissionari per giusta causa che, privi di un rapporto di lavoro, risultino essere stati contribuenti di E.B.T. – E.R. da almeno 12 mesi all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, potranno partecipare a corsi di formazione dell'Ente iniziati entro 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. L'iscrizione sarà possibile per i corsi e nei limiti individuati da E.B.T. – E.R.

### 5. Accesso alle prestazioni

**5.1.** L'accesso alle prestazioni di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo, è previsto a favore dei lavoratori di aziende che aderiscono a E.B.T. – E.R. da almeno 3 anni o dalla data di costituzione se successiva, applichino integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi o il CCNL Turismo, ivi comprese le parti obbligatorie, e la eventuale contrattazione integrativa nonché ogni altra norma stabilita nel Regolamento di E.B.T. – E.R.

**5.2.** Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo a E.B.T. – E.R. e non abbiano corrisposto ai lavoratori il contributo come indicato al punto successivo, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento da parte dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza per i 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a E.B.T. – E.R. Tale contributo si applica per gli accordi aziendali sottoscritti a decorrere dalla data del presente accordo e per i licenziamenti intervenuti dopo la stessa data.

**5.3.** Nel caso di aziende che, in applicazione di quanto previsto dal CCNL Terziario, abbiano omesso di versare il contributo, a carico dell'azienda, a E.B.T. – E.R. corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota EDR, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento da parte dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza per i 24 mesi precedenti a quelli dell'adesione a E.B.T. – E.R. Tale contributo si applica per gli accordi aziendali sottoscritti a decorrere dalla data del

presente accordo e per i licenziamenti intervenuti dopo la stessa data.

**5.4** Nel caso di diverse prestazioni di Sostegno al Reddito, le stesse potranno essere corrisposte al singolo lavoratore per una durata complessiva non superiore a 15 mesi in un triennio mobile.

**5.5** Per beneficiare degli interventi di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo, i lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa, non inferiore a 6 mesi ed essere in regola con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di E.B.T. - E.R.

Per l'accesso alle prestazioni di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 l'Azienda è tenuta a trasmettere a E.B.T. - E.R. l'accordo sindacale aziendale che prevede l'accesso alle prestazioni entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Ogni altro aspetto sarà oggetto di apposito Regolamento che disciplinerà le specifiche modalità di attuazione degli interventi di Sostegno al Reddito.

## 6. Decorrenza

Le Parti convengono che le prestazioni di cui al presente accordo decorrono dal 01.01.2016, ad eccezione degli interventi per il mantenimento occupazionale previsti al precedente punto 1 che decorrono dal 01.01.2015.

Le parti convengono di incontrarsi periodicamente, e comunque entro il mese di Novembre di ogni anno, per monitorare e verificare l'applicazione della presente intesa, anche nei suoi riflessi finanziari, e/o per prevedere eventuali modifiche.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom that reads "Luca Nalletto".

(Allegato 2)

## ACCORDO REGIONALE WELFARE TERZIARIO e TURISMO

Il giorno 22.09.2015 presso Confesercenti Emilia Romagna si sono incontrati:

- CONFESERCENTI Emilia Romagna, rappresentata da Roberto Manzoni, Stefano Bollettinari, Marco Pasi e Giacomo Raisi
- FILCAMS-CGIL Emilia Romagna, rappresentata da Veronica Tagliati, Paolo Montalti e Mario Forte
- FISASCAT-CISL Emilia Romagna, rappresentata da Davide Guarini e Malgara Cappelli
- UILTuCS Bologna ed Emilia Romagna, rappresentata da Stefano Franzoni e Aldo Giammella

Considerato che le Parti Sociali ritengono opportuno che siano migliorate ed innovate le prestazioni di Welfare Territoriale nei settori del Terziario e del Turismo dando seguito alle esperienze finora sviluppate, ai dipendenti delle aziende che applicano integralmente il CCNL Terziario o il CCNL Turismo, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente bilaterale, si conviene che verranno riconosciute le prestazioni di cui al presente accordo.

Le parti si danno atto che il presente accordo non è esaustivo della contrattazione di secondo livello territoriale.

### Articolo 1 – Prestazioni

#### 1. Salute

Nel caso di fruizione del periodo di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 174 del CCNL Turismo/art. 181 CCNL Terziario, non indennizzata dall'Inps o dall'Azienda, sarà riconosciuto un importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione (ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) per un massimo di 120 giorni complessivi.

#### 2 Famiglia

**2.1** Nel caso di fruizione di periodi di congedo parentale non indennizzati dall'Inps, da parte di genitori lavoratori dipendenti, ai sensi e nei limiti dell'art.32 co.1-2 del D. Lgs. 151/2001 così come modificato dall'art. 9 del DLgs. 80 del 15 giugno 2015, entro il sesto anno di vita del bambino/a, se genitori naturali, o entro i primi sei anni dall'ingresso in famiglia del bambino/a se genitori adottivi o affidatari, sarà riconosciuto l'importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione (ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni).

**2.2** Nel caso di fruizione, da parte della Lavoratrice/Lavoratore, dei permessi giornalieri per malattia del figlio naturale/affidato/adottato entro gli 8 anni di vita dello stesso, così come previsto dal D.Lgs. 151/2001 art. 47 per un massimo di 5 giornate all'anno, sarà riconosciuto l'importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione



(ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni).

**2.3** Nel caso di fruizione, da parte di lavoratori dipendenti, di uno/a o più figli naturali e/o affidati e/o adottati di età compresa tra i 4 e i 14 anni compiuti, di centri estivi, campi solari o altre strutture analoghe organizzati da enti o istituzioni autorizzate, in qualsiasi periodo di sospensione dell'attività scolastica, esclusivamente fino ad un massimo di 5 anni per ogni figlio, sarà riconosciuto a concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, un importo massimo giornaliero pari a 12 euro per un massimo di 24 giorni all'anno.

**2.4** Alle lavoratrici ed ai lavoratori che, per effettuare l'inserimento al nido o alla scuola materna di uno o più figli, concordano con l'Azienda, dopo l'esaurimento dei permessi retribuiti previsti dai CCNL vigenti, l'utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione (ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di 20 ore annue (riproporzionato per i part-time).

**2.5** Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro domestico con assistente familiare convivente per 54 ore settimanali, finalizzato all'assistenza di familiari non autosufficienti o genitore ultraottantenne del lavoratore aderente come sotto indicati:

- se il familiare non è convivente con il Lavoratore: per genitore e/o figli con Isee pari o inferiore a euro 15.000; a condizione che il lavoratore iscritto ad E.B.T. - E.R. abbia un Isee pari o inferiore a 25.000 euro
- se il familiare è convivente con il Lavoratore: per genitori, figli, coniuge o componente la famiglia anagrafica del lavoratore, fratello o sorella, a condizione che il lavoratore iscritto ad E.B.T. - E.R. abbia Isee pari o inferiore a euro 25.000.

Il contributo complessivo previsto sarà pari a Euro 900 su base annua per ciascun lavoratore, quindi riproporzionato in caso di rapporto di lavoro inferiore a 12 mesi. Il contributo può essere erogato per un massimo di 5 anni.


Nel caso ci siano modifiche significative sulla normativa Isee, le Parti si incontreranno per adeguare i tetti Isee previsti dal presente accordo.

**2.6** E' riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro quale partecipazione alla spesa sanitaria documentata sostenuta per figli disabili con invalidità riconosciuta superiore al 45% (legge 68/99).

Il soggetto disabile deve essere convivente e a carico del nucleo familiare in quanto non supera il limite fiscale di legge nell'anno in cui si riferisce il contributo.

### 3. Cultura

**3.1** E' riconosciuto un contributo per l'acquisto di libri di testo per i lavoratori e per i loro figli che siano iscritti e frequentino in Italia Istituti scolastici di primo e secondo grado, Istituti di Istruzione e Formazione Professionale o Università; il sussidio è pari a 130 euro per la Scuola secondaria di primo e secondo grado e pari a 200 euro per l'Università.



13

**3.2** E' istituito per i lavoratori studenti iscritti all'Università, al fine di sostenerne la crescita culturale, un contributo per la tassa di iscrizione annuale pari a 300 euro oltre al contributo per l'acquisto dei libri come sopra determinato.

**3.3** I predetti contributi sono erogabili nel limite di 8 anni (laurea magistrale) e 5 anni (laurea) per il soggetto richiedente nonché di 5 anni per ogni figlio dello stesso soggetto. Per questa voce di spesa è previsto un massimale pari a 500 euro annui per lavoratore beneficiario.

## **Art. 2 - Limiti e modalità**


Per beneficiare degli interventi di cui al presente accordo, i lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa, non inferiore a 3 mesi ed essere in regola con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di E.B.T. - E.R.

Le Parti convengono che il contributo massimo annuo erogabile, in caso di richiesta di più prestazioni di Welfare, a favore di uno stesso lavoratore non potrà superare l'importo annuo di 1.400 euro. Non concorre alla formazione di tale limite la prestazione in tema di salute di cui al punto 1, art 1.

## **Articolo 3 - Decorrenza**

Con decorrenza dal 01.01.2016, le Parti convengono che le prestazioni di cui al presente accordo, siano riconosciute a tutti i dipendenti delle aziende aderenti ad E.B.T. - E.R. e in forza nella Regione Emilia Romagna.

Le parti convengono di incontrarsi periodicamente, e comunque entro il mese di Novembre di ogni anno, per monitorare e verificare l'applicazione della presente intesa, anche nei suoi riflessi finanziari, e/o per prevedere eventuali modifiche.





(Allegato 3)

## ACCORDO PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Il giorno 22.09.2015 presso Confesercenti Emilia Romagna si sono incontrati:

- CONFESERCENTI Emilia Romagna, rappresentata da Roberto Manzoni, Stefano Bollettinari, Marco Pasi e Giacomo Raisi
- FILCAMS-CGIL Emilia Romagna, rappresentata da Veronica Tagliati, Paolo Montalti e Mario Forte
- FISASCAT-CISL Emilia Romagna, rappresentata da Davide Guarini e Malgara Cappelli
- UILTuCS Bologna ed Emilia Romagna, rappresentata da Stefano Franzoni e Aldo Giammella

Considerato che

- Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, intende sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti, tramite strumenti adeguati e che pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
- le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ispirandosi a criteri di partecipazione;
- l'esperienza già realizzata in materia dopo l'emanazione dei DLgs. 626/1994 con la stipula dell'accordo nazionale 20.11.1996, cui è seguito l'accordo regionale 27.03.1997, è ritenuta positiva;
- l'evoluzione normativa e l'obiettivo di migliorare e rafforzare l'azione congiunta a favore della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rendono necessario un adeguamento dell'accordo regionale 27.03.1997.


### Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza (RLST)

Le Parti ritengono che il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza (RLST) sia la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali che occupano sino a 15 dipendenti nei comparti del Terziario e del Turismo e sono pertanto impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata ed efficace.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del DLgs. 81/2008 e nelle more della definizione dell'accordo nazionale per i settori del Terziario e del Turismo, un Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza (RLST) è designato da ogni Organizzazione Sindacale a livello territoriale, dandone comunicazione annualmente all'Organismo Paritetico Territoriale.

L'incarico di RLST è subordinato ad una adeguata formazione nel rispetto della normativa vigente (art. 48 comma 7 DLgs. 81/2008). Ogni Organizzazione Sindacale, all'atto della designazione, fornirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza (RLST), qualora individuato tra i lavoratori in forza presso un'impresa con più di 15 dipendenti cui si



applica il presente accordo, potrà essere collocato in aspettativa non retribuita o usufruire di permessi non retribuiti per l'espletamento del proprio mandato su richiesta dell'Organizzazione Sindacale designante. Resta confermato quanto previsto dall'art. 48 comma 8 del DLgs. 81/2008.

### Organismo Paritetico Territoriale (OPT)

L'OPT programma annualmente, con il coinvolgimento dei RLST, l'attività ordinaria con riferimento a:

- monitoraggio ed elaborazione dati: imprese presenti nel territorio, suddivise per comparto; presenza Rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza (RLSA); andamento infortuni ecc...
- = accesso alle imprese per le finalità di cui all'art. 50 comma 1 DLgs. 81/2008;
- = relazione con Enti preposti (VdF, ASL, INAIL, INPS, Direzione Territoriale Lavoro);
- = indicazioni e proposte per iniziative formative, interventi e/o azioni propedeutiche al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

La suddetta programmazione viene comunicata, al fine di monitorare l'attività regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, alla Commissione Regionale di cui sopra.

La documentazione raccolta e/o predisposta dal RLST dovrà essere conservata presso la sede del Centro di Servizio Territoriale, a disposizione dell'Organismo Paritetico Territoriale.

I costi per lo svolgimento dell'attività dell'OPT e dei RLST sono a carico del Fondo Salute e Sicurezza, istituito nell'ambito del rendiconto economico di E.B.T. - E.R., nei limiti della ripartizione in quote proporzionali territoriali sulla base della contribuzione versata.

In attuazione degli artt. 2, 37, 51 e 52 del DLgs. 81/2008, nonché sulla base di quanto previsto dall'Accordo nazionale 20.11.1996 e dall'Accordo 27.03.1997, è costituito l'Organismo Paritetico Territoriale (OPT) formato da 6 componenti di cui 3 designati da Confesercenti Territoriale e 3 designati pariteticamente da Filcams, Fisascat e Uiltucs Territoriali.

Sono compiti dell'Organismo Paritetico Territoriale le funzioni attribuite dall'art. 51 del DLgs. 81/2008 ed in particolare:

- essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti;
- orientare e promuovere attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali ovvero delle risorse appositamente dedicate da E.B.T. - E.R.
- ricevere dalle Organizzazioni Sindacali, i nominativi dei Rappresentanti Territoriali dei lavoratori per la sicurezza; provvedere alla loro comunicazione alle imprese e agli enti territorialmente competenti;
- assumere interpretazioni univoche sulla tematica della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nella veste di parere ufficiale;
- monitorare l'attività dei RLST e ricevere il programma e la relazione annuale da essi predisposti;
- promuovere, attraverso la collaborazione con Istituzioni ed Enti locali, la realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative

dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

L'Organismo Paritetico Territoriale si avvale delle sedi e delle strutture dei Centri di Servizio Territoriale.

L'OPT svolge le seguenti funzioni organizzative:

- raccoglie le designazioni dei RLST indicati dalle OO. SS. e le comunica alle aziende;
- fornisce, utilizzando la banca dati E.B.T. - E.R., l'elenco delle aziende aderenti e rientranti nell'ambito di competenza dei RLST;
- riceve dalle imprese le nomine di elezione dei RLSA;
- comunica alla Commissione regionale Salute e Sicurezza i nominativi dei RLST e l'elenco delle imprese di competenza;
- cura l'archivio della documentazione.

L'OPT deve fornire ogni informazione utile alle imprese con riferimento ai RLST designati ed alle loro competenze; ai programmi di formazione predisposti da E.B.T. - E.R. in materia di tutela della salute e sicurezza; all'attività dell'OPT.

### **Informazione**

Al fine di garantire la massima e puntuale informazione a tutti i lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché relativamente alle forme di rappresentanza previste dalla normativa vigente, le Parti convengono di intraprendere ogni iniziativa utile. In tal senso è riconosciuto il diritto alle OO. SS. firmatarie della presente intesa alla convocazione di un'assemblea di un'ora retribuita all'anno nelle unità produttive interessate; la convocazione sarà comunicata all'azienda ed ai dipendenti con un preavviso di almeno 3 giorni e potrà svolgersi anche in locali esterni. In via prioritaria l'assemblea si svolgerà presso le aziende in cui non si è proceduto all'elezione del RLSA.

### **Formazione**


Le Parti condividono l'importanza fondamentale che riveste la formazione, anche aggiuntiva a quella obbligatoria prevista per Legge, dei lavoratori e delle lavoratrici, delle figure specificatamente previste dal DLgs. 81/2008, dei datori di lavoro in funzione della prevenzione del rischio e della tutela della salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

In tale ottica la Commissione Regionale, in raccordo con l'OPT, indicherà a E.B.T. - E.R. i programmi, le iniziative ed i corsi necessari. E.B.T. - E.R., avvalendosi della collaborazione degli Enti formativi accreditati presso E.B.T. - E.R., predisporrà la loro realizzazione nell'ambito delle risorse complessivamente destinate all'attività formativa. E.B.T. - E.R. potrà altresì favorire l'utilizzo delle risorse del fondo interprofessionale.

### **Risorse per funzionamento**

Nell'ambito delle risorse economiche già previste dall'Accordo 27.03.1997, l'attività dell'OPT e dei RLST è finanziata mediante un contributo mensile a carico delle imprese pari al 0,047% della retribuzione mensile lorda.

Detti contributi sono versati con le stesse modalità previste per l'adesione a E.B.T. - E.R. Le risorse affluite sono iscritte al Fondo Salute e Sicurezza, in modo distinto nel rendiconto economico di E.B.T. - E.R.; sono assegnate agli OPT sulla base della contribuzione versata dalle imprese in ogni singolo territorio.



17

Tali contributi saranno incassati da EBTER e assegnati ai singoli OPT secondo le percentuali del 10% per l'attività di Formazione e funzionamento OPT; per il 90% per l'attività dei RLST secondo il criterio di pariteticità.

**Ambito di applicazione**

Il presente accordo si applica alle imprese del Terziario e del Turismo in Emilia Romagna.

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*  
The handwritten text includes several signatures and the phrase "super to" written in a cursive style.

*[Handwritten mark in blue ink]*  
A single vertical stroke with a small hook at the top, possibly a signature or a checkmark.

(Allegato 4)

SCHEMA GESTIONE RISORSE

A	Entrate associative (quote corrisposte a mezzo F24; quote corrisposte a mezzo bonifico bancario; quote relative a imprese multilocalizzate; sopravvenienze attive a tale titolo)	
B	Contributo EBN	15% su quote b/b
C	Entrate associative nette	A - B
D	FSR territoriale	30% di C
E	Risorse per attività e gestione	C - D
F	Costo struttura (personale, dotazione, organi) REG.LE	18% di E
G	Costo struttura (personale, dotazione, organi) CST	8% di E
H	Attività	
	di cui Progetti Reg.li	15% di E
	di cui CST	59% di E

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*


(Allegato 5)

Ente Bilaterale Territoriale Emilia Romagna (E.B.T.E.R.)  
Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Ente Bilaterale Territoriale dell'Emilia Romagna EBTER, costituito da Confesercenti e da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uilucs Emilia Romagna ai sensi dell'art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo del 4 marzo 2010 e successive modifiche e/o integrazioni, ai sensi dell'art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario, Distribuzione e Servizi nonché dotato di proprio Statuto con atto notarile del 19 dicembre 1996 modificato il 19 dicembre 1997, successivamente adeguato alla Legge 4 dicembre 1997, n. 460 e di nuovo modificato nel 2002.
2. La misura delle quote di finanziamento dell'EBTER sono stabilite dall'art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo del 4 marzo 2010 e successive modifiche e/o integrazioni nonché ai sensi dell'art. 21 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario Distribuzione e Servizi del 23 luglio 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
3. Le quote di finanziamento previste al punto 2. sono riscosse mediante il sistema nazionale con convenzione Inps e riparto automatico; qualora siano corrisposte a mezzo bonifico bancario, sono versate trimestralmente entro il mese successivo al trimestre di riferimento, ovvero a cadenza plurimensile (se di importo complessivo inferiore a € 51,65) entro il 31 gennaio dell'anno successivo per aziende non stagionali ed entro il 31 ottobre per aziende stagionali. Contestualmente le aziende invieranno all'EBTER il riepilogo dei versamenti effettuati compilando integralmente il prospetto fornito dall'Ente stesso.
4. Tali risorse, dedotto il contributo di competenza nazionale, vanno impiegate per la realizzazione degli scopi e per l'erogazione delle prestazioni concordate dalle Parti, tenuto conto della provenienza territoriale del gettito e dei settori cui si riferiscono, sempre nell'ottica di ottimizzare la gestione delle risorse complessive e nel rispetto dei principi di corretta e prudente gestione economica e finanziaria dell'Ente.
5. I versamenti e le comunicazioni ad Enti Bilaterali Nazionali od Osservatori Nazionali saranno effettuati per entità, termine e pertinenza relativamente alle previsioni dei relativi CCNL di riferimento.
6. L'accesso ai servizi di E.B.T. - E.R. è previsto per tutte le aziende che applicano integralmente il CCNL Terziario o il CCNL Turismo, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale, in regola con i versamenti previsti dal CCNL, dallo Statuto e dal presente Regolamento, da almeno 6 mesi o dal momento di inizio dell'attività per le aziende di nuova costituzione ed i dipendenti delle stesse risultanti dai libri obbligatori in materia di lavoro. Beneficiano altresì dei servizi le imprese stagionali in regola con i versamenti fin dalla stagione precedente; per i dipendenti delle imprese stagionali, i benefici sono estesi fino a 6 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo a E.B.T. - E.R. e non abbiano corrisposto ai lavoratori il contributo come indicato al punto successivo, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento da parte dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 6 mesi precedenti a quelli dell'adesione a E.B.T. - E.R.

Nel caso di aziende che, in applicazione di quanto previsto dal CCNL Terziario, abbiano omesso di versare il contributo, a carico dell'azienda, a E.B.T. - E.R. corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota EDR, l'accesso è previsto a



fronte dell'iscrizione e del pagamento da parte dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 6 mesi precedenti a quelli dell'adesione a E.B.T. - E.R.

Nel caso di aziende stagionali che abbiano omesso di versare il contributo a E.B.T. - E.R., l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (quota azienda e quota lavoratore) riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 12 mesi precedenti a quelli dell'adesione.

Su richiesta di E.B.T. - E.R. le aziende sono tenute a comprovare l'avvenuto versamento delle quote all'Ente anche mediante consegna dei modelli Uniemens dei periodi considerati; i lavoratori sono tenuti a comprovare l'avvenuta trattenuta delle quote di propria competenza mediante l'esibizione del foglio paga.

I requisiti per l'accesso alle prestazioni di Welfare e di Sostegno al Reddito, di cui all'accordo 22.09.2015, sono stabiliti negli specifici regolamenti.

7. Presso l'EBTER è costituito l'Osservatorio Regionale del Turismo e Commercio, che oltre a svolgere le funzioni previste dai CCNL Turismo e Terziario, Distribuzione e Servizi, si raccorderà anche con gli Osservatori istituiti dall'Ente Regione Emilia

Romagna o da altri Enti.

8. L'EBTER si articola, secondo le previsioni dell'art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo del 4 marzo 2010 e successive modifiche e/o integrazioni e dello Statuto, nell'ambito del territorio tramite i Centri di Servizio Territoriali CST la cui istituzione è demandata ad accordi tra le parti territoriali appartenenti alle Organizzazioni costituenti l'Ente. Il CST opera tramite un Comitato di Gestione designato pariteticamente dalle parti, elegge un coordinatore ed un vice coordinatore, designati alternativamente dalle Parti costituenti a cadenza triennale e a rotazione tra le OO.SS.

9. Il Centro di Servizi Territoriale svolge la funzione di riferimento locale per gli aderenti ai fini dell'informazione relativa al funzionamento, ai servizi ed alle prestazioni fornite da E.B.T. - E. R.; cura la raccolta della documentazione necessaria all'erogazione delle prestazioni a favore degli aderenti, provvedendo alla verifica della sua completezza ed alla trasmissione alla Segreteria di E.B.T. - E. R.

10. Presso il Centro di Servizi Territoriale opera la Commissione Mercato del Lavoro per gli adempimenti connessi all'apprendistato ed ogni altro compito attribuito dai CCNL Terziario e Turismo.

11. EBTER svolge, anche attraverso i Centri di Servizio Territoriali, i compiti attribuiti dal CCNL, contemplati dallo Statuto, e quanto ad esso attribuito dalle Parti Sociali costituenti in forza di accordi.

12. Per effetto dell'accordo regionale del 27 marzo 1997, è istituito presso l'EBTER un apposito Fondo Salute e Sicurezza. Le risorse, come previsto dall'Accordo 22.09.2015, sono assegnate ai singoli Organismi Paritetici Territoriali, istituiti ai sensi del DLgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni nonché degli Accordi Interconfederali in materia, secondo le percentuali del 10% per l'attività di Formazione e funzionamento OPT; per il 90% per l'attività dei RLST assegnati in base al criterio di pariteticità. La sede dell'Organismo Paritetico Territoriale è collocata presso il Centro di Servizio Territoriale di E.B.T. - E. R.

13. Al fine di improntare alla massima efficacia e trasparenza l'azione di E.B.T. - E.R., vengono individuati i seguenti criteri:

A) Rendiconto consuntivo

Il rendiconto consuntivo è redatto secondo i seguenti principi:

- adozione di usuali criteri di contabilità analitica;
- evidenza delle voci in entrata e in uscita;

- evidenza analitica delle spese istituzionali e di funzionamento, individuando le spese di gestione, i costi del personale e i compensi degli organi, gli importi destinati alle prestazioni, nel rispetto dello Statuto e delle leggi vigenti.

Il bilancio di E.B.T. - E.R., da approvare entro il 30 giugno dell'anno successivo, saranno inviati, entro 30 giorni dall'approvazione, agli Enti Bilaterali Nazionali.

**B) Relazione consuntiva annuale sull'andamento della gestione**

La relazione annuale dovrà riguardare l'andamento della gestione anche rispetto agli obiettivi, l'andamento dell'attività in corso e con riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, l'individuazione del rapporto ottimale fra risorse - attività - servizi.

In particolare, sarà predisposto uno schema analitico indicante gli importi attribuiti ed effettivamente rendicontati ed erogati per prestazioni di Sostegno al Reddito e Welfare Terziario e Turismo, sia in valore complessivo che articolato per CST.

**C) Programmazione dell'attività**


Al fine di consentire una puntuale programmazione dell'attività e l'erogazione delle prestazioni, EBTER comunica ai CST, entro il 28 febbraio di ogni anno, l'ammontare delle risorse assegnate per i singoli capitoli di spesa, sulla base delle quote associative incassate ed identificabili nella loro provenienza territoriale e risultanti dalla documentazione bancaria al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ogni singolo CST, nell'ambito delle risorse ordinarie al netto delle prestazioni di Fondo Sostegno al Reddito, Welfare Terziario e Turismo e costi di struttura, presenta i progetti ad E.B.T. - E.R.; una volta ricevuta l'approvazione, la rendicontazione dovrà avvenire entro 90 giorni dall'effettivo termine dell'attività. Fermo restando quanto previsto dallo Statuto EBTER in tema di responsabilità degli amministratori e di finalità e scopi sociali, l'attribuzione delle somme di cui sopra per competenza territoriale e per capitolo di spesa può essere modificata solo a seguito di accordi stipulati dalle Parti Sociali costituenti.

**Norma transitoria**

Il nuovo sistema contabile è assunto a partire dal rendiconto 2015, in approvazione entro il 30 giugno 2016. Le risorse sino ad oggi contabilizzate in Fondo Sostegno al Reddito restano attribuite a tale titolo e saranno impiegate per il 65% quale contributo solidaristico per finanziare le prestazioni previste dall'Accordo del 22.09.2015 a favore di CST che esauriscano le risorse di competenza loro assegnate secondo quanto previsto al paragrafo C). La residua quota pari al 35% potrà essere impiegata per eventuali nuove prestazioni concordate tra le Parti Sociali a livello regionale.

Le risorse sino ad oggi contabilizzate per Attività e Gestione restano attribuite a tale titolo e potranno essere impiegate per eventuali nuove iniziative concordate tra le Parti Sociali a livello regionale in misura non superiore al 30%, in coerenza con quanto definito negli Accordi del 22.09.2015 e tenuto conto delle esigenze settoriali/territoriali evidenziatesi. Tale previsione disciplina il periodo 2015-2017; alla scadenza, le Parti si confronteranno a livello regionale per valutare quanto realizzato e disporre per i periodi successivi.





D) Compensi Organi, Amministratori, Commissioni

Per la partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo dell'importo di € 75,00€;

Per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo dell'importo di € 75,00;

Per la partecipazione alle riunioni del Centro di Servizio Territoriale, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo dell'importo di € 60,00;

Per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni istituite presso il Centro di Servizio Territoriale, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo dell'importo di € 60,00; esclusivamente per la Commissione di Conciliazione il valore del gettone di presenza è di € 75,00.

Per tutte le riunioni vanno rilevate le presenze, verbalizzati gli argomenti trattati, le decisioni prese.

E) Struttura centrale

Presso la sede di E.B.T. - E. R. opera la Segreteria con le seguenti funzioni organizzative ed amministrativa:

1. Curare la tenuta e l'aggiornamento della banca dati delle Aziende e dei Lavoratori aderenti, fruibile anche dai CST per competenza, suddivisa a livello territoriale e settoriale, con evidenza della modalità di versamento (b/b territoriale o nazionale F24);

2. Verificare il corretto versamento dei contributi previsti, anche in raccordo con l'Ente Bilaterale nazionale effettuati dalle imprese che operano a mezzo mod. F24 e dalle imprese multi localizzate che versano all'EBN presso cui viene accantonata la relativa quota FSR;

3. Svolgere l'attività di raccolta, disbrigo e liquidazione delle pratiche relative alle prestazioni erogate in tempi celeri e con modalità comuni prestabilite a valere per ogni territorio della Regione, al fine di garantire la tempestività delle procedure;

4. Curare la promozione delle attività di E.B.T.- E.R., anche in coordinamento con i Centri di Servizio Territoriale;

5. Gestire - in termini funzionali ed organizzativi - le specifiche iniziative approvate dal Comitato Esecutivo;

6. Tiene la contabilità di E.B.T. - E.R. e predispone la bozza di bilancio.

7. Svolgere la funzione di Segreteria di E.B.T. - E.R.

A tal fine la Segreteria è dotata di proprio organico, identificato dal Comitato Esecutivo, sulla base della mole di attività svolta, nei limiti dalle risorse previste a tale titolo dall'Accordo del 22.09.2015 e compatibilmente con le risorse complessive dell'Ente.


F) Criteri per l'acquisizione di beni, servizi e consulenze

Per l'acquisizione di beni, l'affidamento di incarichi ad operatori esterni verranno adottati i seguenti criteri di selezione, in concorso tra loro: professionalità; economicità, affidabilità, prossimità, eticità.

Per l'affidamento dell'attività formativa verranno individuati esclusivamente Enti Formativi indicati dalle Parti Sociali costituenti E.B.T. - E. R. e muniti di accreditamento.

Nella valutazione delle offerte dovrà essere seguito il criterio dell'offerta maggiormente vantaggiosa.

Il presente regolamento sostituisce ogni e qualsiasi precedente regolamentazione di EBTER.



Questo regolamento viene deliberato dall'assemblea dell'EBTER nella prima seduta utile.

SH & M

re fier  
prop. Quintorchi

↓  
A

(Allegato 6)

**REGOLAMENTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO**  
*(in attuazione dell'accordo del 22.09.2015)*

**Art.1- Aspetti generali**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori istituiti ai sensi dall'Accordo del 22.09.2015 nei limiti delle risorse economiche stanziare da E.B.T. - E.R. a tale titolo.

**Art.2 - Requisiti generali per l'accesso alle prestazioni**

***2.1 - Requisiti soggettivi per le aziende***

In deroga a quanto previsto dal Regolamento generale, per beneficiare degli interventi del Fondo Sostegno al Reddito, previsti dal presente Regolamento, è necessario che le aziende aderiscano all'Ente da almeno 3 anni, o dalla data di costituzione se successiva; applichino integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi o il CCNL Turismo, ivi compresa la parte obbligatoria, e la eventuale contrattazione integrativa; e siano in regola con i versamenti dei contributi all'Ente.

Le aziende che, in applicazione di quanto previsto dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, abbiano omesso di versare il contributo ad E.B.T. - E.R. corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota E.D.R. dello 0,30%, possono accedere alle forme di intervento integrativo previsti dall'Accordo del 22.09.2015 a fronte dell'iscrizione e del pagamento da parte dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza per i 24 mesi precedenti.

Le aziende ricadenti nella sfera di applicazione del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi o del CCNL Turismo che abbiano omesso di versare il contributo ad E.B.T. - E.R. possono accedere alle forme di intervento integrativo previsti dall'Accordo del 22.09.2015 a fronte dell'iscrizione e del pagamento da parte dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza per i 36 mesi

Per le imprese stagionali è necessario che risultino in regola con i versamenti fin dalla stagione precedente.

Nel caso di aziende stagionali che abbiano omesso di versare il contributo a E.B.T. - E.R., l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (quota azienda e quota lavoratore) riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 12 mesi precedenti a quelli dell'adesione a E.B.T. - E.R.


In tutti i casi, le aziende dovranno presentare ad E.B.T. - E.R.:

- copia dell'avvenuto pagamento del contributo di ingresso;
- copia modelli Uniemens dei periodi considerati;
- copia della visura camerale, in caso di costituzione successiva.

***2.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori***

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento in tema di Sostegno al Reddito, i lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa, non

25



inferiore a 6 mesi (3 mesi per i lavoratori stagionali). Sono esclusi dagli interventi i dipendenti percettori di trattamenti di pensione diretta, di anzianità o di vecchiaia da parte di gestioni pensionistiche obbligatorie. Gli interventi previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli apprendisti e ai contratti a tempo determinato con le modalità successivamente indicate se le prestazioni sono compatibili con la durata e la natura del contratto.

Nel caso di diverse prestazioni di Sostegno al Reddito, le stesse potranno essere corrisposte al singolo lavoratore per una durata complessiva non superiore a 15 mesi in un triennio mobile.

### *2.3 Requisiti oggettivi*

Ad eccezione degli interventi di cui al successivo art. 6, per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento deve essere sottoscritto un accordo sindacale tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dell'Accordo del 22.09.2015. Tale accordo sindacale deve essere trasmesso ad E.B.T. - E.R. entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

Nell'accordo sindacale aziendale, tra l'altro, devono essere specificati:

- la tipologia degli interventi necessari;
- i motivi;
- i nominativi dei lavoratori interessati;
- la durata e l'entità degli interventi previsti.

### Art. 3 - Interventi per il mantenimento occupazionale

#### *3.1 - Contratto di solidarietà ai sensi della legge 236/93*

Il contratto di solidarietà deve prevedere:

- che l'Azienda riversi il Contributo Ministeriale ad essa destinato ai lavoratori;
- l'impegno aziendale a non utilizzare lavoro somministrato nel periodo di applicazione del contratto di solidarietà.

E.B.T. - E.R., previo parere del CST, accolta la richiesta, riconoscerà a ciascun lavoratore interessato, in base all'accordo sindacale sottoscritto, un contributo orario pari al 25% della retribuzione lorda persa che sarà anticipato mensilmente dall'azienda ed evidenziato nel Libro Unico separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria per un massimo di 1040 ore per lavoratore nell'arco di 24 mesi.

La retribuzione presa a riferimento sarà quella come determinata dall'art. 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o dall'art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni.

Tale contributo sarà erogato da E.B.T. - E.R. con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla data di invio di copia del Libro Unico da parte dell'azienda che dovrà essere inviato alla Segreteria dell'Ente inderogabilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tali adempimenti sollevano E.B.T. - E.R. da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. E.B.T. - E.R. si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di procedure concorsuali, E.B.T. - E.R. erogherà le indennità di propria competenza in una unica soluzione al termine del contratto di solidarietà, previa presentazione da parte dell'azienda dei Libri Unici riferiti all'intero periodo del contratto e con l'evidenziazione del contributo a carico di E.B.T. - E.R., riferito a tutto il periodo di solidarietà, nel LUL dell'ultimo mese del contratto.

### 3.2 - Riduzione di orario di lavoro per aziende con un dipendente

L'accordo di riduzione dell'orario di lavoro deve prevedere l'anticipazione del contributo E.B.T. - E.R. a carico dell'azienda. La riduzione dell'orario può essere al massimo pari al 50% dell'orario di lavoro settimanale originario per un massimo di 520 ore (riproporzionate per i part time) fino a 12 mesi.

E.B.T. - E.R. riconoscerà, previo parere favorevole del CST, a ciascun lavoratore interessato, un contributo orario pari al 50% della retribuzione mensile lorda persa (ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) a seguito della riduzione dell'orario di lavoro.

Per il calcolo della indennità integrativa a carico di E.B.T. - E.R. si prenderà come riferimento la retribuzione del mese precedente all'avvio della riduzione orario.

Affinché E.B.T. - E.R. possa corrispondere il contributo di cui al presente articolo, anticipato dall'azienda, è necessario che quest'ultima inserisca tale voce nel Libro Unico del Lavoro e la evidenzi separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria.

E.B.T. - E.R., accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza, dietro presentazione da parte dell'azienda di copia del Libro Unico che dovrà essere inviato alla Segreteria dell'Ente inderogabilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tale adempimento solleva E.B.T. - E.R. da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. E.B.T. - E.R. si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

I periodi di malattia, infortunio, maternità, congedi indennizzati e ferie sono incompatibili con le prestazioni a carico di E.B.T. - E.R.

In caso di procedure concorsuali, E.B.T. - E.R. erogherà le indennità di propria competenza in una unica soluzione al termine dell'accordo di riduzione orario, previa presentazione da parte dell'azienda dei Libri Unici riferiti all'intero periodo e con l'evidenziazione del contributo a carico di E.B.T. - E.R., riferito a tutto il periodo di riduzione orario, nel LUL dell'ultimo mese dell'accordo.

### 3.3 - Norma transitoria

A far data dal 1 gennaio 2015, considerata l'attuale mancanza del contributo da parte del Ministero ai contratti di solidarietà, E.B.T. - E.R. riconosce, a titolo sperimentale, un intervento che preveda, a fronte di accordi sindacali aziendali di riduzione dell'orario di lavoro settimanale in misura non superiore al 25% (applicabile anche al



PT purch  determini una prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore settimanali), nelle aziende che si impegnino a non realizzare riduzioni d'organico e a non accedere a prestazioni di lavoro somministrato, un contributo economico al lavoratore pari al 25% della normale retribuzione lorda persa (ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) nei limiti dei fondi a tal fine destinati.

Per consentire al lavoratore di beneficiare della prestazione di cui al presente articolo, l'azienda trasmettendr  ad E.B.T. - E.R. domanda redatta su apposita modulistica nella quale sono indicati i documenti da allegare.

Il suddetto contributo, che dovr  essere anticipato mensilmente dall'azienda ed evidenziato nel Libro Unico separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria, sar  erogato da E.B.T. - E.R. con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla data di invio di copia del Libro Unico da parte dell'azienda che dovr  essere inviato alla Segreteria dell'Ente inderogabilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tali adempimenti sollevano E.B.T. - E.R. da qualsiasi responsabilit  connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. E.B.T. - E.R. si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sar  invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sar  facolt  di E.B.T. - E.R. richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

#### *3.4- Modalit  di presentazione delle domande*

Per consentire al lavoratore di beneficiare delle forme di intervento di cui ai punti precedenti, l'azienda deve trasmettere ad E.B.T. - E.R. copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

Acquisito il parere favorevole del CST, l'azienda trasmette ad E.B.T. -E.R.:

- in caso di ricorso al contratto di solidariet , copia della domanda di concessione del contributo di solidariet  ex legge 236/93, unitamente agli allegati, consegnata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente;
- in caso di ricorso alla riduzione orario nelle aziende con un solo dipendente, copia del Libro Unico del mese precedente del lavoratore interessato alla riduzione individuale dell'orario di lavoro;
- in caso di ricorso alla riduzione orario collettiva (di cui alla norma transitoria dell'Accordo del 22.09.2015), copia del Libro Unico del mese precedente relativo ai lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro;

Le domande verranno esaminate da apposita Commissione Paritetica Bilaterale E.B.T. - E.R. che autorizzer  gli interventi a carico dell'Ente, a fronte della corrispondenza dei requisiti necessari previsti dall'Accordo del 22.09.2015 e dal presente Regolamento.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sar  invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda.

Sar  facolt  di E.B.T. - E.R. richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

### 3.5 – Limiti

Le prestazioni di cui al presente art. 3 sono riconosciute all'azienda nel limite di 24 mesi nell'arco di un quadriennio mobile.

### Art. 4 – Interventi in caso di sospensione dell'attività

Per consentire al lavoratore di beneficiare delle forme di intervento di cui al punto 1.3 dell'Accordo del 22.09.2015, l'azienda deve trasmettere ad E.B.T. – E.R. domanda redatta su apposita modulistica nella quale sono indicati i documenti da allegare.

Acquisito il parere favorevole del CST, il contributo è pari al 50% della normale retribuzione (ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa e viene riconosciuto per un periodo massimo di 60 gg. all'anno; dovrà essere anticipato dall'azienda ed essere evidenziato nel Libro Unico separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria.

Per il calcolo della indennità integrativa a carico di E.B.T. – E.R. si prenderà come riferimento la retribuzione del mese precedente all'avvio della sospensione.

E.B.T. – E.R., accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza, dietro presentazione da parte dell'azienda di copia del libro unico che dovrà essere inviato alla Segreteria dell'Ente inderogabilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tale adempimento solleva E.B.T. – E.R. da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. E.B.T. – E.R. si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di E.B.T. – E.R. richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.


### Art. 5 – Interventi in caso di sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a lavori pubblici

Per consentire al lavoratore di beneficiare delle forme di intervento di cui al punto 1.4 dell'Accordo del 22.09.2015, l'azienda deve trasmettere ad E.B.T. – E.R. domanda redatta su apposita modulistica nella quale sono indicati i documenti da allegare.

I contributi di cui alle lettere a) e b), che dovranno essere anticipati dall'azienda, non potranno superare l'importo complessivo di 800 euro a lavoratore e dovranno essere evidenziati nel Libro Unico separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria.

Per il calcolo della indennità integrativa a carico di E.B.T. – E.R. si prenderà come riferimento la retribuzione del mese precedente all'avvio della sospensione e/o riduzione orario.

E.B.T. – E.R., previo parere favorevole del CST, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a



quello di competenza, dietro presentazione da parte dell'azienda di copia del libro unico che dovrà essere inviato alla Segreteria dell'Ente inderogabilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tale adempimento solleva E.B.T. - E.R. da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. E.B.T. - E.R. si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di E.B.T. - E.R. richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

#### Art. 6 - Interventi in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, dimissioni per giusta causa e risoluzione rapporto di apprendistato

La liquidazione del contributo di cui all'art 2 comma 2.1 dell'Accordo del 22.09.2015 avverrà, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per i relativi adempimenti amministrativi, in più tranches di 90 giorni ciascuna.

Il contributo integrativo è pari al 20% del trattamento NASpI per i mesi dal 4° al 12, ovvero dal 91° giorno al 360° giorno.

L'integrazione non è dovuta in tutti i casi in cui l'INPS non corrisponde il trattamento NASpI.

Gli interventi di cui sopra sono riconosciuti anche in caso di dimissioni per giusta causa.

Per accedere alle forme di intervento previste dal presente articolo è necessario che il lavoratore, per il tramite della Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce mandato, verifichi la possibilità del ripristino del rapporto di lavoro che sarà testimoniata dalla presenza sulla istanza da presentare ad E.B.T. - E.R., del timbro apposto dalla stessa Organizzazione Sindacale che ha proceduto alla verifica.

#### *6.1 Modalità di presentazione della domanda*

Per beneficiare del contributo di cui all'art. 2 comma 2.1 dell'Accordo del 22.09.2015, i lavoratori devono presentare domanda, anche per il tramite della Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce mandato, su apposita modulistica, entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Alla domanda deve essere allegata copia dell'ultima busta paga e della lettera di licenziamento o di dimissioni per giusta causa.

Per consentire ad E.B.T. - E.R. la liquidazione del contributo del presente articolo il lavoratore deve presentare entro 30 giorni dall'avvenuta liquidazione della NASpI, copia del cassetto previdenziale del cittadino dell'Inps o contabile bancaria, purché attestante l'ammontare lordo della indennità di disoccupazione percepita e il periodo liquidato dall'INPS.

Il contributo sarà corrisposto da E.B.T. - E.R. ai lavoratori mediante accredito sul conto corrente bancario, al netto delle ritenute fiscali, il cui versamento verrà assolto da E.B.T. - E.R. tramite produzione di busta paga e CUD.

#### Art. 7 - Norma generale

La documentazione relativa a tutte le prestazioni del presente Regolamento potrà essere trasmessa mediante raccomandata A/R, posta elettronica certificata, fax.



(Allegato 7)

PROGETTI PUNTO C) secondo comma PARTE seconda

**1. Contributo all'innovazione per l'occupazione**

E' riconosciuto un contributo economico per un importo massimo di euro 5.000, non superiore al 50% delle spese sostenute dall'impresa per la realizzazione di progetti condivisi dalle Parti costituenti l'Ente volti allo sviluppo e all'innovazione dell'impresa e delle metodologie di lavoro, con conseguente ampliamento/consolidamento della base occupazionale e/o miglioramento delle condizioni di lavoro.

**2. Contributo per miglioramento sicurezza sul lavoro**

Alle imprese che realizzano progetti condivisi dalle Parti costituenti l'Ente volti al miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la tutela della salute, sia con iniziative formative che con innovazione di processi e/o introduzione di tecnologia e/o dispositivi di protezione aggiuntiva, è riconosciuto un contributo economico per un importo massimo di euro 3.000, non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute.

**3. Accesso alle prestazioni**

L'accesso alle prestazioni di cui sopra è previsto a favore dei lavoratori di aziende che aderiscono a E.B.T. – E.R. da almeno 3 anni o dalla data di costituzione se successiva, applichino integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi o il CCNL Turismo, ivi comprese le parti obbligatorie, e la eventuale contrattazione integrativa nonché ogni altra norma stabilita nel Regolamento di E.B.T. – E.R. in regola con il versamento dei contributi previsti dal CCNL nonché con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di E.B.T. – E.R.

**3.1** Per beneficiare del contributo di cui alla lettera c) Parte Seconda dell'Accordo del 22.09.2015, l'azienda deve presentare domanda, su apposita modulistica entro 30 giorni dalla data di pagamento delle fatture di spesa; la domanda può essere presentata solo a fronte del completamento dell'intervento.

E.B.T. – E.R. verifica la sussistenza dei requisiti e provvede a liquidare il contributo entro 60 giorni.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- i documenti di spesa quietanzati ed intestati all'azienda; deve rilevarsi l'oggetto della spesa sostenuta.

A collection of approximately ten handwritten signatures in blue ink, scattered across the lower right portion of the page. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. They appear to be official approvals or attestations.

(Allegato 8)

**REGOLAMENTO WELFARE TERZIARIO E TURISMO**  
*(in attuazione dell'accordo del 22.09.2015)*

**ART. 1- Aspetti generali**

Il presente regolamento disciplina le specifiche modalità di attuazione degli interventi di Welfare Terziario e Turismo istituito ai sensi dell'accordo del 22.09.2015. Gli interventi di E.B.T. - E.R. riguardano la salute, la famiglia e la cultura.

**ART. 2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori**

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento in tema di Welfare, i lavoratori devono avere un'anzianità di non inferiore a 3 mesi. Sono esclusi dagli interventi i dipendenti percettori di trattamenti di pensione diretta, di anzianità o di vecchiaia da parte di gestioni pensionistiche obbligatorie. Gli interventi previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli apprendisti e ai contratti a tempo determinato con le modalità successivamente indicate se le prestazioni sono compatibili con la durata e la natura del contratto.

**ART. 3 - Modalità operative generali**

Per beneficiare degli interventi previsti nel presente Regolamento occorre presentare specifica domanda che sarà redatta su apposita modulistica distinta per tipologia di intervento.

Le domande verranno analizzate, entro 60 giorni dal ricevimento, da apposita Commissione Paritetica Bilaterale già istituita presso E.B.T. - E.R. la quale:

- verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell'azienda di cui è dipendente;
- accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e segnalerà ad E.B.T. - E.R. la necessità di valutare l'integrazione dei fondi disponibili.
- valuterà la necessità di richiedere al lavoratore beneficiario della documentazione integrativa, qualora necessaria, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda;
- verificherà, a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale. In caso di accertata discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il lavoratore richiedente sarà escluso definitivamente da tutte le prestazioni dell'Ente.

**ART. 4 - Fruizione periodi di aspettativa non retribuita**

Il lavoratore interessato presenterà domanda ad E.B.T. - E.R. mediante apposito modulo entro i 60 giorni successivi al termine del periodo richiesto.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della domanda di aspettativa non retribuita presentata al datore di lavoro;
- copia della lettera di accettazione dell'aspettativa da parte dell'azienda;
- copia dei certificati medici riferiti al periodo non retribuito;
- copia delle buste paga relative al periodo di aspettativa non retribuita.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile o direttamente al



lavoratore nel caso in cui sia cessato il rapporto di lavoro. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

#### ART. 5 – Fruizione periodi di congedo parentale non indennizzato dall'INPS

Il lavoratore interessato presenterà domanda ad E.B.T. - E.R. mediante apposito modulo, entro i 60 giorni successivi al termine del periodo richiesto.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della domanda di congedo parentale inoltrata all'Inps;
- copia delle buste paga relative al periodo di congedo.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

#### ART. 6 – Fruizione di permessi per malattia del bambino

Il lavoratore interessato presenterà a E.B.T. - E.R. un'unica domanda per tutte le giornate di permesso fruito nell'anno, mediante apposito modulo, entro 60 giorni dalla fruizione dell'ultimo giorno di permesso e, in ogni caso, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dei certificati medici indicanti la prognosi della malattia del bambino e la necessità di assistenza del genitore;
- copia delle buste paga relative al periodo di fruizione delle giornate di permesso per malattia del bambino.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

#### ART. 7 – Iscrizione dei figli presso centri estivi, campi solari o strutture analoghe nei periodi di sospensione scolastica

Il lavoratore interessato presenterà domanda ad E.B.T. - E.R. mediante apposita modulistica entro il 15 novembre dell'anno di riferimento. Solo per i campi effettuati nel periodo di sospensione scolastica per festività natalizie, il lavoratore potrà presentare domanda entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

E' possibile presentare la domanda di contributo per i figli di età compresa tra i 4 e i 14 anni; ovvero, sono ammessi i figli che compiono 4 anni nel corso dell'anno di richiesta, mentre sono esclusi i figli che compiono 15 anni nel corso dell'anno di richiesta, anche se al momento della fruizione del campo estivo non li hanno ancora compiuti.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultima busta paga;
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito (timbrate della struttura/società/parrocchia); in caso di pagamento mediante bonifico bancario, è possibile presentare, copia della contabile del pagamento la cui causale deve necessariamente riportare: "acconto e/o saldo campo estivo di \_\_\_\_\_ (Cognome e Nome del bambino) per il periodo dal \_\_\_ al \_\_\_".

- certificato di effettiva frequenza rilasciato dalla struttura al termine del periodo (anche mediante autocertificazione).

E.B.T. - E.R. provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo del 22.09.2015 e dal presente Regolamento.

#### ART. 8 - Assistenza a familiari mediante rapporto di lavoro domestico

Il lavoratore interessato presenterà domanda ad E.B.T. - E.R. mediante apposita modulistica entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia del contratto di lavoro domestico;
- copia della denuncia di lavoro domestico effettuata all'INPS;
- copia dello stato di famiglia del familiare assistito;
- copia del certificato di invalidità del familiare assistito attestante la non autosufficienza;
- copia della dichiarazione ISEE del familiare assistito (se non è convivente con il richiedente);
- copia della dichiarazione ISEE del lavoratore richiedente;
- copia dei bollettini di pagamento dei contributi di lavoro domestico;
- copia dell'ultima busta paga del lavoratore richiedente.

Su richiesta, il contributo potrà essere liquidato anche in due rate semestrali a fronte della presentazione della documentazione di cui sopra in occasione dell'istanza relativa al primo semestre, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

E.B.T. - E.R. provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo del 22.09.2015 e dal presente Regolamento.

#### ART. 9 - inserimento nido e/o scuola materna

Il lavoratore interessato presenterà domanda, anche tramite CST-E.B.T.-E.R., mediante apposita modulistica entro 60 giorni dalla conclusione dell'inserimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della busta paga dalla quale risulti la fruizione dei permessi non retribuiti;
- dichiarazione dell'istituto scolastico attestante l'inserimento.

#### ART. 10 - Contributo per spese sanitarie per i figli disabili

Il lavoratore interessato presenterà domanda, anche tramite CST-E.B.T.-E.R., mediante apposita modulistica entro 60 giorni dall'avvenuto pagamento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia stato di famiglia o dichiarazione in autocertificazione;
- dichiarazione in autocertificazione che attesti che l'invalido è fiscalmente a carico del richiedente;
- copia documentazione attestante il riconoscimento di invalidità superiore al 45%;
- copia della documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento

## ART. 11 – Contributi alla cultura

Per ottenere il contributo di cui al punto 3.1 dell'Accordo del 22.09.2015 (contributo per libri di testo scolastici), il lavoratore deve fare richiesta ad E.B.T. - E.R. mediante apposita modulistica entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultima busta paga;
- copia dell'elenco dei libri richiesti dalla scuola;
- copia delle ricevute di pagamento dei libri di testo (riportanti la descrizione "libri di testo" o "libri Scolastici" e non semplicemente "libri");
- copia della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione (quando prevista).

Per ottenere il contributo di cui al punto 3.2 dell'Accordo del 22.09.2015 (contributo per tasse universitarie per lavoratori studenti), il lavoratore deve fare richiesta ad E.B.T. - E.R. mediante apposita modulistica da presentarsi entro il 30 giugno.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultima busta paga;
- copia delle ricevute di pagamento delle tasse universitarie riferite all'intero anno accademico (in caso di pagamento a rate è necessario presentare copia delle ricevute di pagamento di tutte le rate anche se l'importo di ciascuna è superiore al contributo)

E.B.T. - E.R. provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo del 22.09.2015 e dal presente Regolamento.

Gli importi complessivamente spettanti vengono aumentati forfettariamente del 30% tenuto conto dell'assoggettamento delle somme rimborsate a ritenute fiscali, il cui versamento verrà assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e CUD.

## ART. 12 - Norma generale

La documentazione relativa a tutte le prestazioni del presente Regolamento potrà essere trasmessa mediante raccomandata A/R, posta elettronica certificata, fax.

A collection of approximately ten handwritten signatures in blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, with some being very stylized and others more legible. They appear to be official approvals or signatures related to the document.

(Allegato A)

## **FSR EBTER - Politiche attive per il lavoro**

### Aggiornamento e valorizzazione delle competenze di settore

Dando seguito a quanto previsto all'art 4.1 dell'accordo del 22 Settembre 2015, in materia di Sostegno al Reddito, le stesse parti intendono avviare, tramite E.B.T. - E.R., la convenuta sperimentazione sulle iniziative mirate alla formazione professionale in favore di lavoratori del settore disoccupati da non più di un anno.

A tale scopo E.B.T. - E.R. definirà a bilancio le risorse necessarie, da imputarsi al FSR a titolo di Politiche attive per il lavoro, finalizzate all'aggiornamento, alla valorizzazione ed alla riqualificazione delle competenze.

Lo svolgimento di tale sperimentazione avverrà con azioni propedeutiche e promozionali. Saranno svolte gradualmente attività di interessamento dei lavoratori e delle imprese, di analisi delle competenze esistenti e di quelle occorrenti, di somministrazione della formazione teorico pratica, trasversale e specifica, di rilievo e di valorizzazione delle nuove o maggiori competenze ottenute, infine di rendicontazione dei costi e di reportage degli accadimenti.

E.B.T. - E.R. curerà direttamente la promozione del progetto, l'intercettazione delle aziende e dei lavoratori da coinvolgere, la rendicontazione dei costi in ordine al budget e il reportage finale. Esso affiderà le attività di formazione pratico teorica e di analisi delle competenze, esistenti e occorrenti, ai Centri Formativi accreditati, indicati dalle parti.

E.B.T. - E.R., inoltre, curerà la valorizzazione delle competenze emerse favorendone la loro ricollocazione, anche istruendo i lavoratori all'auto-promozione e alla comunicazione via web.

A tal proposito, E.B.T. - E.R., si attiverà per coinvolgere un pool di imprese dinamiche, ad esso aderenti, con le quali individuare le competenze necessarie nei settori che registrano un buon andamento o qualche segnale di ripresa.


E.B.T. - E.R. si adopererà per individuare un bacino di lavoratori di settore disoccupati da non più di un anno. Valutate le loro competenze, le stesse verranno aggiornate o sviluppate tramite idonea formazione, teorica e pratica, promossa da E.B.T. - E.R. e gestita da Enti Formativi accreditati.

Le competenze così censite e innovate da E.B.T. - E.R., rappresentano per il territorio un valore aggiunto e sono messe a disposizione del settore per la loro ricollocazione.

L'Ente Bilaterale, nell'ambito delle proprie attività di reportage della sperimentazione metterà in evidenza attraverso i suoi canali i risultati ottenuti e le nuove competenze espresse dai lavoratori formati ed anche istruiti all'auto-promozione e alla comunicazione via web.

Qualora le imprese originariamente coinvolte nell'individuazione dei fabbisogni formativi ritengano di proporre, in alternativa alla formazione pratica, lo svolgimento di stage e/o tirocini, ne daranno comunicazione ad E.B.T. - E.R. e si attiveranno con gli Enti Formativi per le formalità di norma.

Le parti dichiarano che tale sperimentazione rappresenta una "buona pratica" dell'Ente Bilaterale, in materia di Politiche attive per il lavoro. L'iniziativa sperimentale e il relativo esito saranno oggetto di verifica delle stesse per un'eventuale consolidamento dell'esperienza.



## ACCORDO TERRITORIALE PER IL SOSTEGNO AL REDDITO NEL TERZIARIO TURISMO IN EMILIA-ROMAGNA

Il giorno 19 gennaio 2016 in Bologna

tra

Confesercenti Emilia Romagna, rappresentata dal Roberto Manzoni, Stefano Bollettinari, Marco Pasi e Giacomo Raisi,  
Filcams Cgil Emilia Romagna rappresentata da Veronica Tagliati, Paolo Montalti e Mario Forte,  
Fisascat Cisl Emilia Romagna rappresentata da Davide Guarini e Malgara Cappelli, Uiltucs Uil Emilia Romagna rappresentata da Aldo Giammella

Premesso che:

- In data 22 settembre 2015 le parti hanno sottoscritto un accordo regionale per il riordino del sostegno al reddito nel Terziario e nel Turismo che prevede prestazioni di Sostegno al Reddito a carico di E.B.T.- E.R.;
- recenti provvedimenti legislativi hanno modificato il quadro normativo riferito sia alle politiche attive che alle politiche passive in tema di lavoro;
- le parti ribadiscono quale finalità principale della loro azione interventi utili al mantenimento dell'occupazione;
- le prestazioni sono a carico di Ebter compatibilmente alle risorse finanziarie dallo stesso stanziato;

Tutto ciò premesso, al fine di garantire la continuità delle prestazioni fino al completamento del nuovo quadro normativo degli ammortizzatori sociali e del relativo adeguamento delle prestazioni garantite dalla bilateralità, le Parti concordano di seguito modifiche all'accordo 22 settembre 2015 che, per quanto non modificato dal presente accordo, resta confermato.

Tenuto conto di quanto disposto dal comma 305 della Legge n. 208/2015, le prestazioni dei punti 1.1 e 1.2 degli Interventi per il mantenimento occupazionale saranno erogate per l'intera durata degli accordi aziendali sottoscritti in data antecedente al 15 ottobre 2015 ed esclusivamente fino alla data del 31 dicembre 2016 per riduzioni della prestazione lavorativa avvenute con accordi aziendali stipulati tra il 15 ottobre 2015 e il 30 giugno 2016.

Inoltre, sempre tenuto conto di quanto disposto dal comma 305 della Legge n. 208/2015, si conviene che la Norma transitoria del punto 1 verrà applicata, nel caso di esaurimento dei fondi Ministeriali, fino al 31 dicembre 2016 per accordi sottoscritti entro il 30 giugno 2016.

Entro il 30/6/2016 le parti definiranno un nuovo accordo relativo alle prestazioni di Ebter per il Sostegno al Reddito nel Terziario e nel Turismo in base al nuovo contesto normativo degli ammortizzatori e delle politiche attive.

Il presente accordo decorre dal 1 gennaio 2016

CONFESERCENTI EMILIA ROMAGNA



FILCAMS CGIL EMILIA ROMAGNA



FISASCAT-CISL EMILIA ROMAGNA



UILTUCS - UIL EMILIA ROMAGNA



## SOMMARIO

<b>ACCORDO PER LA BITERALITA' DEL TERZIARIO E DEL TURISMO IN EMILIA ROMAGNA - 22/09/2015</b>	<b>1</b>
<b>Allegato 1 – ACCORDO REGIONALE PER IL RIORDINO DEL SOSTEGNO AL REDDITO NEL TERZIARIO E NEL TURISMO</b>	<b>7</b>
<b>Allegato 2 – ACCORDO REGIONALE WELFARE TERZIARIO E TURISMO</b>	<b>12</b>
<b>Allegato 3 – ACCORDO PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO</b>	<b>15</b>
<b>Allegato 4 – SCHEMA GESTIONE RISORSE</b>	<b>19</b>
<b>Allegato 5 – ENTE BILATERALE TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA (E.B.T.E.R.) Regolamento</b>	<b>20</b>
<b>Allegato 6 – REGOLAMENTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO</b>	<b>25</b>
<b>Allegato 7 – PROGETTI PUNTO C) secondo comma parte seconda</b>	<b>31</b>
<b>Allegato 8 – REGOLAMENTO WELFARE TERZIARIO E TURISMO</b>	<b>32</b>
<b>Allegato A – FSR EBTER – Politiche attive per il lavoro</b>	<b>36</b>
<b>ACCORDO TERRITORIALE - SOSTEGNO AL REDDITO - TERZIARIO TURISMO IN EMILIA ROMAGNA 19/01/2016</b>	<b>37</b>